

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'IMPORTANZA DI UN ACCORDO SINDACALE UN'IPOTESI DI CCNI

L'intesa e l'ipotesi di CCNI che sottoponiamo all'approvazione delle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici è un fatto importante in un momento in cui il lavoro di tutto il personale della scuola si sta svolgendo in modo inedito e per questo è esposto a una gestione arbitraria da parte dell'amministrazione. Invece anche in questa circostanza è importante che i lavoratori e le lavoratrici, anche tramite le loro rappresentanze sindacali, siano protagonisti e partecipi consapevoli al cambiamento, in quadro di regole e certezze.

L'importanza di questa ipotesi di contratto, che va letta e integrata con quanto precisato nella nota interpretativa del MI alla circolare n. 2002 del 9/11/2020, va ricercata in vari elementi. Intanto conferma il ruolo centrale degli Organi collegiali nella definizione dei piani per la didattica digitale integrata e delle modalità di attuazione delle attività, tutela, quindi, la libertà di insegnamento dei docenti. In secondo luogo, rafforza le tutele del personale

estendendo i principi del CCNL anche ai lavoratori in didattica a distanza (formazione, sicurezza, disconnessione) garantendone diritti (orario, posto di lavoro ...), senza banche ore, senza recuperi. Una disciplina di questo tipo di lavoro pone fine a mesi di interventi unilaterali da parte del Ministero dell'istruzione che, per troppo tempo, è stato sordo alle nostre sollecitazioni di aprire un tavolo di discussione per regolare questa materia. Ad aggravare la situazione è intervenuto anche un decreto del Ministero della Funzione pubblica, il 19 ottobre, che regolamentava, anche qui con atto unilaterale e autoritario, il "lavoro agile" nella pubblica amministrazione senza neanche aver sentito i sindacati.

La posizione della FLC

L'ipotesi di contratto è il risultato di una trattativa non facile. La firma definitiva della FLC sarà apposta solo dopo l'approvazione da parte delle assemblee. La trattativa, si diceva, non è stata facile, tanto che la FLC non ha subito sotto-

scritto l'accordo, a differenza di altri sindacati, poiché molti punti non erano chiari, in particolare sulla formazione dei docenti, e sui carichi di lavoro, lo ha fatto il 6 novembre. La FLC sosteneva anche l'importanza di un controllo e di un monitoraggio sullo svolgimento delle attività lavorative con queste modalità. Dopo 12 giorni di serrato confronto, la situazione si è chiarita, come emerge nella dichiarazione congiunta tra Ministero e sindacati che è allegata all'ipotesi di CCNI (qui pubblicata a pag. 3) e come spieghiamo nelle schede che troverete nelle pagine che seguono.

Sulle materie che non potevano trovare una soluzione con lo strumento contrattuale si è quindi trovata la strada di un impegno politico da parte del Ministero e questo impegno riguarda:

- un confronto efficace e costante sull'effettivo esercizio del diritto allo studio, visto che, come risulta da parecchie indagini, la didattica a distanza non ha raggiunto molti alunni e studenti, specialmente quelli che più avrebbero bisogno della scuola;

- l'attivazione di un sistema di relazioni sindacali che in maniera permanente e sistematica affronti le questioni relative al lavoro del personale della scuola (Docente, ATA e Dirigente) e in particolare monitori l'applicazione del contratto sulla DDI;

- un finanziamento aggiuntivo della formazione del personale anche in conseguenza dell'applicazione del CCNI sulla didattica digitale integrata;

- il sostegno del Ministero al lavoro del personale supplente che non dispone della card per le spese in strumentazione tecnologica per la DDI;

- lo stanziamento delle risorse finanziarie per implementare la connettività delle istituzioni scolastiche anche attraverso la dotazione di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale della scuola;

- l'apertura, entro il mese di novembre, di un confronto sul lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

- le pause durante lo svolgimento delle lezioni autogestite dai docenti che non sono da recuperare;

- il luogo di lavoro da cui si può fare didattica a distanza;

Tutto questo rende il testo dell'ipotesi di CCNI valorizzato e potenziato a beneficio di quanti nelle scuole lavorano e studiano in questa drammatica e difficile situazione che tutto il Paese sta vivendo.

È stato posto un argine al caos organizzativo di questi mesi.

Adesso le Rsu hanno diritto a espletare le relazioni sindacali previste all'art. 22 del CCNL/2018: non solo l'informazione sull'organizzazione delle attività didattiche a distanza o del lavoro agile per gli Ata, ma anche il confronto sull'organizzazione del lavoro docente e Ata o sull'orario di lavoro. È anche possibile un tavolo contrattuale su salute, sicurezza e sulle ricadute dell'uso delle tecnologie. ●

Nel fascicolo informativo di inizio anno scolastico la FLC CGIL si soffermava, tra l'altro sulla riorganizzazione delle attività didattiche esaminando i documenti e le linee guida emanati dall'amministrazione. Ravvisando l'inadeguatezza e l'inefficacia di alcune delle misure previste esprimeva il proprio impegno a «a regolare contrattualmente questa materia prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. E questo non perché siamo fautori della sostituzione delle lezioni in presenza con quelle a distanza, ma perché riteniamo che, qualora ragioni di forza maggiore dovessero imporre la sospensione delle attività in presenza, l'eventuale ricorso alle

attività a distanza avvenga in una condizione di rispetto dei diritti dei docenti oltre che nel rispetto del diritto all'istruzione degli studenti.

Tra i temi che dovranno essere oggetto di regolamentazione ci sono: l'orario di lavoro, le attività pertinenti la prestazione di lavoro, il rapporto tra attività sincrone e asincrone, gli strumenti di lavoro, il luogo di lavoro, la formazione, la riservatezza e la privacy, la salute e la sicurezza». Tutte materie che hanno poi trovato soluzione nel Contratto integrativo.

Ma guardando oltre l'emergenza, la FLC ha, fin dall'inizio della pandemia, sottolineato co-

La scuola oltre l'emergenza le riflessioni di Flc e associazioni

me i problemi della scuola sono antichi, anche se oggi sono emersi con particolare evidenza.

Tra le priorità c'è l'investimento di risorse verso l'edilizia scolastica, l'adeguamento degli organici, la formazione del personale, la digitalizzazione... Ma soprattutto c'è da ripensare ai modelli, a una scuola più inclusiva e più adeguata nei contenuti ai bisogni delle nuove generazioni.

L'inclusione passa anche attraverso il tempo scuola, la gene-

continua a pag. 4

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SU MODALITÀ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO A DISTANZA (IPOTESI)

Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto istruzione e ricerca nella modalità a distanza fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus Covid-19, in base all'articolo 2, comma ter, del DL 22/4/2020 n. 22, convertito con mod. nella L. 6/6/2020 n. 41.

L'ipotesi di Ccnl è stata sottoscritta il 6 novembre 2020 da Flc Cgil, Cisl Scuola, Anief presso il Ministero dell'Istruzione

Premesso

- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);

- che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e adempimenti connessi del personale docente;

- che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n.

69, e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

Visti

- l'articolo 2, comma 3 e comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, conv. con mod. dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

- l'articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n.39 che ha previsto l'adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel PTOF di ogni istituzione scolastica;

- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 che ha introdotto le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, che si articola in attività sincrone che comportano l'interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti e attività asincrone caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale, (biennio/triennio) nella secondaria superiore. In sostanza, esperienze di una nuova dimensione cooperativa del lavoro che non coincide con gli organi collegiali della scuola o con l'ampiezza amministrativa dell'unità scolastica.

Le parti concordano

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli

adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza

Articolo 1

Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istitu-

Schede di lettura dell'ipotesi di Ccnl sulla DDI

QUANDO SI RICORRE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Fino al perdurare dello stato di emergenza la DDI sarà effettuata in forma esclusiva nella generalità delle scuole in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale. Per le scuole di secondo grado la DDI potrà essere effettuata in forma complementare, ovvero mediante attività didattiche in parte in presenza e in parte a distanza.

[art. 1, co. 1]

RUOLO ORGANI COLLEGIALI E LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

La DDI si svolge nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

[art. 1, co. 2]

QUOTE ORARIE SETTIMANALI DI LEZIONE

In caso di didattica mista, con classi in DAD e classi in presenza, il docente manterrà il suo orario settimanale e, nelle ore di lezione eventualmente non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione.

[art. 2, co. 1]

Nel caso di sospensione totale dell'attività didattica, l'orario di servizio settimanale dei docenti dovrà corrispondere al nuovo quadro di lezioni declinato nell'apposito Piano scolastico in applicazione delle Linee guida sulla DDI (che prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline).

[art. 2, co. 2]

Ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente (Dlgs n. 297/94

art 7), il Dirigente scolastico formula l'orario settimanale delle attività didattiche sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.

ORARIO DI LAVORO DEL DOCENTE

Le prestazioni lavorative dei docenti, all'interno dell'orario settimanale rimodulato come sopra indicato, sono assicurate in modalità sincrona alla classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe.

[art. 3, co. 1]

Anche nelle attività a distanza gli impegni dei docenti devono seguire il piano delle attività (riunioni, consigli, ecc.), così come deliberato dal Collegio dei docenti.

[art. 3, co. 2]

A integrazione di quanto sopra occorre tener conto di quanto indicato al punto 1 (Pause) e al punto 2 (Orario di servizio) della scheda relativa alla Nota MI del 9.

11.2020 condivisa con le OO.SS. firmatarie del CCNI.

DOCENTE IN QUARANTENA FIDUCIARIA O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO MA NON IN MALATTIA CERTIFICATA

Svolge attività didattica a distanza con le sue classi in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario. Se invece una o più classi di titolarità sono presenti a scuola, il docente può svolgere la lezione a distanza solo in copresenza con un altro docente anch'esso presente a scuola insieme agli alunni (circostanza che si può determinare solo con docenti a disposizione, cioè non impegnati nelle attività programmate). Questo punto è stato introdotto a seguito del Decreto della Ministra della Funzione Pubblica che ha previsto per i pubblici dipendenti in quarantena, compreso il personale scolastico, il ricorso al lavoro a distanza. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un docente della scuola, si farà ricorso alla nomi-

Contratto integrativo sul lavoro a distanza

zioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove

sia possibile garantire la presenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.

Articolo 2*Quote orarie settimanali minime di lezione*

1. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

2. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche

nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

Articolo 3*Ripartizione dell'orario di lavoro del docente*

1. Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.

2. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti.

3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.

Articolo 4*Riservatezza e privacy*

1. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'art. 4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.

2. Ai fini del presente articolo

si intende integralmente richiamato il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione.

Articolo 5*Rilevazione delle presenze*

1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Articolo 6*Salute e sicurezza*

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del DLGS n. 81/2008.

Articolo 7*Formazione*

1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.

2. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

Articolo 8*Diritti sindacali*

1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione ad assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'art. 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. ●

na del supplente.

[art. 1, co. 3]

A integrazione di quanto sopra occorre tenere conto di quanto indicato al punto 4 (Docente in quarantena) della scheda relativa alla Nota MI del 9.11.2020 condivisa con le OO.SS. firmatarie del CCNI.

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

Va garantito, anche per quanto riguarda il lavoro a distanza dei docenti, il diritto alla disconnessione, oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 22 del CCNL/2018).

[art. 3, co. 3]

RILEVAZIONE PRESENZE

Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

[art. 5, co. 1]

FORMAZIONE

Al personale docente va garantita la necessaria formazione

sulla DDI e, nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

[art.7 co.1]

SICUREZZA E PRIVACY

La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e privacy (a partire dall'art. 4 della L. 300/1970 in materia di controllo a distanza) nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dal DLGS n. 81/2008.

[artt. 4 e 6]

DIRITTI SINDACALI

ai docenti in DDI sono garantiti tutti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro.

[art. 8, co. 1] ●

Dichiarazione congiunta sulle misure straordinarie per sostenere le istituzioni scolastiche e il personale nell'emergenza sanitaria

Il Ministero dell'Istruzione e i Sindacati scuola firmatari del Contratto nazionale integrativo sulla didattica digitale a distanza convengono:

- sulla volontà di investire nella reciprocità promuovendo un'azione congiunta, attraverso il costante ed efficace confronto negli ambiti e nei limiti di competenza, allo scopo di assicurare l'effettività del diritto costituzionale allo studio, al fine valorizzare la centralità della scuola, aperta a tutti e inclusiva, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
- sull'esigenza di dare continuità a un sistema di relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e le organizzazioni sindacali, quale strumento di partecipazione attiva e consapevole orientata ad affrontare, in maniera permanente e sistematica, le questioni relative al lavoro del personale docente e Ata e alla funzionalità delle scuole;

continua a pag. 4

Contratto integrativo sul lavoro a distanzacontinua da pag. 3 - **dichiarazione congiunta**

- sull'opportunità di finalizzare le risorse per la formazione del personale a sostegno della professionalità docente, in particolare con riferimento alle innovazioni in atto conseguenti all'applicazione del contratto integrativo nazionale sulla DDI anche attraverso appositi monitoraggi;

- sull'opportunità che il Ministero, stante l'eccezionalità della situazione legata all'emergenza sanitaria, sostenga ogni possibile azione utile a supportare l'erogazione della DDI dei docenti con contratto a tempo determinato, tutelandone la professionalità e agevolando l'ottimale e proficuo svolgimento dell'attività di insegnamento;

- sull'emanazione di una nota del Ministero che, con la condivisione delle parti firmatarie, costituisca interpretazione vincolante del CCNI sulla DDI per l'Amministrazione e per le OO.SS. firmatarie e sulla costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dell'attuazione del predetto contratto tra le stesse;

- sulla necessità, per quanto di competenza e convogliando le opportune risorse finanziarie, che sia implementata la connettività delle istituzioni scolastiche al fine di promuovere l'innovazione degli ambienti di apprendimento, realizzare Digital Labs e favorire la piena digitalizzazione delle strutture amministrative dell'istituzione scolastica e di facilitare, anche con riferimento alla strumentazione e alla connettività, l'erogazione della DDI per i docenti anche a tempo determinato;

- sull'importanza di proseguire nella strada intrapresa dal Ministero volta alla dotazione di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale della scuola;

- sull'importanza di un'azione, da parte delle Organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'eminente funzione di rappresentanza svolta, finalizzata a una partecipazione fattiva ai momenti di interlocuzione sindacale previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, sistematizzando proposte e interventi, in modo da assicurare omogeneità dei servizi scolastici e di accesso al diritto all'istruzione in tutto il Paese;

- sulla necessità che Organizzazioni sindacali e Ministero, nell'ambito della propria rispettiva funzione, rendano possibile il confronto sulle materie di competenza anche secondo modalità agili di convocazione dei tavoli, in special modo per tutte quelle rese necessarie dalla contingenza e dalla necessità di fornire risposte celeri alle scuole del Paese a seguito di intervenute e oggettive necessità correlate all'andamento epidemiologico;

- sull'opportunità di aprire, entro il mese di novembre, un confronto sul lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, in attuazione dell'articolo 7 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.

continua da pag. 1 - **oltre l'emergenza**

realizzazione della scuola dell'infanzia, l'innalzamento dell'obbligo a 18 anni. Aumentare i livelli e la qualità dell'istruzione.

Anche le associazioni – Proteo, Cidi, Mce, Cgd – hanno riflettuto sulla situazione inedita ed emergenziale. In un documento comune scrivono: «È necessario che la scuola faccia della pandemia che stiamo vivendo l'oggetto del proprio lavoro per elaborare con gli allievi [...] per rafforzare il senso della scuola, ricostruire legami e relazioni significative». È importante il richiamo al coinvolgimento degli alunni e degli studenti, alla loro partecipazione, responsabilizzandoli. «Accade in troppi luoghi educativi che ci si limiti a subissare bambini e ragazzi di ordini e regolamenti a cui si deve solo obbedire [...] Dobbiamo invece far vivere le regole come scelte da condividere, momenti di crescita collettiva.

La FLC in tutti i suoi documenti ha ricordato ai lavoratori e alle

lavoratrici della scuola, docenti, personale Ata, dirigenti, che sono, insieme agli studenti e alle loro famiglie una *comunità educante* aperta al territorio e capace di progettare e organizzare autonomamente l'offerta formativa.

Sia le scelte dettate dall'emergenza, sia la progettazione di attività didattiche integrate con la presenza o a distanza hanno bisogno della collegialità e del lavoro cooperativo, anche per cercare nuovi e più avanzati modelli di relazioni educative. Una modalità di esercizio virtuoso dell'autonomia scolastica per la «realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni» e nel «rispetto delle finalità generali del sistema», come recita il DPR 275 del 1999.

Su tutti questi temi la FLC e Proteo hanno organizzato in questi mesi un'intensa attività formativa, con incontri e discussioni online di cui si può trovare documentazione sui siti: www.flcgil.it e www.proteofaresapere.it

SCHEDE**Principali contenuti della nota MI del 9/11/2020****PAUSE**

Nel corso della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa (da non recuperare), anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni.

ORARIO DI SERVIZIO

Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI.

POSTO DI LAVORO

La prestazione lavorativa potrà essere effettuata non in presenza (ovvero in sede diversa da quella scolastica) al fine di creare migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI.

Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

DOCENTE IN QUARANTENA

La DDI da parte dei docenti in quarantena o in isolamento fiduciario (non in malattia certificata) potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari del docente di cui la scuola dovrà farsi carico.

Principali contenuti della dichiarazione congiunta MI-OO.SS**FORMAZIONE**

Risorse per la formazione del personale a sostegno della professionalità docente, con particolare riferimento alle innovazioni conseguenti all'applicazione del contratto integrativo nazionale sulla DDI.

SUPPORTO DOCENTI

Impegno del MI a supportare l'erogazione della DDI dei docenti con contratto a tempo determinato, tutelandone la professionalità e agevolando l'ottimale e proficuo svolgimento dell'attività di insegnamento;

PIATTAFORMA DIDATTICA DIGITALE

Dotazione di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale della scuola.

LAVORO AGILE ATA

Aprire, entro il mese di novembre, un confronto sul lavoro svolto in modalità agile da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

MONITORAGGIO CCNI

Costituzione di un tavolo permanente MI-OO.SS. di monitoraggio dell'attuazione del contratto sulla DDI.

RELAZIONI SINDACALI

Attivazione di un sistema di relazioni sindacali permanente e sistematico sulle questioni relative al lavoro di tutto il personale della scuola.

DIRITTO ALLO STUDIO

Confronto costante su tutte le tematiche connesse all'esercizio reale del diritto allo studio.